



REGOLAMENTO DELL'OPI DI GENOVA PER LA RICEZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Sommario

Definizioni e acronimi.....	2
Art. 1 Quadro giuridico di riferimento	3
Art. 2 Il Whistleblower	4
Art. 3 Ambito soggettivo.....	5
Art. 4 Tutele e relativa estensione.....	6
Art. 5 I soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche.....	6
Art. 6 Ambito oggettivo: l'oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia.....	7
Art. 7 Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della Disciplina Whistleblowing....	8
Art. 8 Elementi e caratteristiche delle segnalazioni	8
Art. 9 I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni	9
Art. 10 Primi adempimenti e presa in carico.....	10
Art. 11 Adempimenti a seguito dell'istruttoria	11
Art. 12 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	11
Art. 13 Canali di segnalazione esterna	12
Art. 14 Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna.....	12
Art. 15 Obbligo di riservatezza	13
Art. 16 Condizioni per la protezione della persona segnalante	13
Art. 17 Divieto di ritorsione	14
Art. 18 Limitazioni di responsabilità.....	16
Art. 19 Sanzioni ANAC	16
Art. 20 Rinunce e transazioni.....	17
Art. 21 Il trattamento dei dati personali	17
Art. 22 Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali	17
Art. 23 Responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali.	18
Art. 24 Limiti all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE72016/679	18
Art. 25 Norma finale	18
ALLEGATI.....	18

Definizioni e acronimi

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- **CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI:** documento nel quale sono descritti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare in ossequio al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.
- **CONTESTO LAVORATIVO:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito del rapporto lavorativo (non solo dai dipendenti ma anche da altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione), attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (art. 2, lett. i), D.lgs. n. 24/2023);
- **DIVULGAZIONE PUBBLICA:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (art. 2, lett. f), D.lgs. n. 24/2023);
- **FACILITATORE:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (art. 2, lett. h), D.lgs. n. 24/2023);
- **PERSONA COINVOLTA:** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente, detto anche segnalato (art. 2, lett. l), D.lgs. n. 24/2023);
- **PROCEDURE AZIENDALI:** tutti i documenti normativi interni che regolamentano l'operatività siano essi regolamenti, procedure o istruzioni operative;
- **RITORSIONE:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (art. 2, lett. m), D.lgs. n. 24/2023);
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- **SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER):** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. In particolare, i segnalanti possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dipendenti, gli stagisti e altri collaboratori, i membri degli organi di amministrazione e di controllo e i terzi (art. 2, lett. g), D.lgs. n. 24/2023);

- **SEGNALAZIONE:** comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni. Le informazioni comprendono i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico di lavoro, nonché gli elementi riguardanti condotte volto ad occultare tali violazioni (art. 2, lett. b) e lett. c), D.lgs. n. 24/2023);
- **SEGNALAZIONE ANONIMA:** segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate né siano altrimenti individuabili in maniera univoca;
- **SEGNALAZIONE ESTERNA:** comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione gestito dall'ANAC (art. 2, lett. e), D.lgs. n. 24/2023);
- **SEGNALAZIONE INTERNA:** comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna (art. 2, lett. d), D.lgs. n. 24/2023);
- **SOGGETTI COLLEGATI:** persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che operano o hanno operato nel medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante (es. colleghi, ex colleghi, collaboratori) o che hanno con lo stesso uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **UFFICIO WHISTLEBLOWING (UFFICIO WB):** ufficio di staff a supporto del RPCT;
- **STRUTTURE COMPETENTI:** unità organizzative che, in base all'oggetto della segnalazione, possono cooperare con l'Ufficio Whistleblowing nella fase di accertamento;
- **VIOLAZIONI:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (art. 2, lett. a), D.lgs. n. 24/2023).

Per quanto non precisato nel presente paragrafo si rinvia all'art. 2 del D.lgs. n. 24/2023.

Art. 1

Quadro giuridico di riferimento

Il presente regolamento disciplina le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti nell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova ed è parte integrante delle attività di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.35 del 30 marzo 2023.

Detta disciplina, nota come "Whistleblowing", è finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito. È stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegittimità nella Pubblica Amministrazione" che ha inserito nel D. Lgs 165/2001 l'art. 54-bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", sostituito e modificato dalla Legge n. 179/2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza

nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. La materia è stata poi modificata dal Decreto del 10 marzo 2023 n. 24 attuativo della Direttiva europea 2019/1937, il quale raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti c.d. whistleblowers, al facilitatore e ai soggetti coinvolti nel processo di whistleblowing, sia del settore pubblico che privato.

In data 12 luglio 2023 state adottate le Linee Guida ANAC n. 311, in sostituzione di quelle adottate con delibera n. 469/2021.

Art. 2 ***Il Whistleblower***

Con l'espressione “whistleblower”, ai sensi della normativa vigente, si fa riferimento al soggetto che segnala, divulga, ovvero denuncia agli organi legittimati ad intervenire violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico e/o privato o l'integrità della pubblica amministrazione, di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto di lavoro pubblico e/o privato.

La figura del cd. Whistleblower (*colui che soffia il fischietto*) è stata elaborata negli Stati Uniti d'America per indicare l'individuo che denuncia attività illecite all'interno dell'organizzazione di appartenenza. Si ritiene che la nozione richiami l'azione dell'arbitro che “soffia” il fischietto per segnalare un “fallo”. In una accezione più ampia, il Whistleblower è colui che, durante l'attività lavorativa scopre un illecito, una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa recare concreto pregiudizio a terzi (es. consumatori, clienti) o all'azienda/impresa stessa (es. danno all'immagine) e decide di denunciarlo, esponendosi così al rischio di vessazioni, ritorsioni, molestie. Queste denunce rappresentano un efficace strumento di controllo diffuso che garantisce un meccanismo di protezione interno all'apparato pubblico creando una sorta di sistema immunitario organico. Tuttavia, affinché denunce del genere siano incoraggiate è necessario che colui che segnala l'illecito sia protetto da eventuali ritorsioni o vessazioni.

Lo scopo della presente procedura è, infatti, eliminare i fattori che potenzialmente potrebbero ostacolare o disincentivare le segnalazioni, per timori di ritorsioni o discriminazioni nonché fornire chiare indicazioni operative circa i soggetti legittimati a segnalare, divulgare, ovvero denunciare e le relative tutele riconosciute agli stessi; l'ambito oggettivo e le modalità di effettuazione delle segnalazioni, all'interno dell'OPI di Genova.

Gli illeciti rilevati possono essere inerenti a probabili frodi, pericoli o altri rischi che possano danneggiare i colleghi o la stessa reputazione dell'ente. La segnalazione viene effettuata nei confronti degli organi legittimati a intervenire, ossia il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il documento definisce:

16121 Genova - Piazza Dante 9/12 sc dx - Telefono 010.590611 – Cod. Fisc. 80085540104
email: ordineinfermieri@opigenova.it - pec: genova@cert.ordine-opi.it - sito: www.opigenova.it -

- i soggetti legittimati ad attivare il processo di whistleblowing;
- l’oggetto e le tipologie delle segnalazioni;
- i canali di segnalazione;
- le tutele riconosciute.

Art. 3 ***Ambito soggettivo***

Il D.lgs. n. 24/2023 individua l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con riferimento a tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una Amministrazione nonché a coloro i quali non hanno la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro i quali ancora non hanno un rapporto giuridico con l’ente o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

Di seguito, nello specifico, i soggetti che possono procedere alla segnalazione:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- g) i soggetti in periodo di prova o in fase di colloquio;
- h) gli ex dipendenti.

Art. 4
Tutele e relativa estensione

Il D.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende:

- a) La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.
- b) La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.
- c) Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

La tutela si estende anche:

- a) quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Art. 5
I soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

I soggetti che godono della stessa protezione prevista per i soggetti di cui all'articolo 3 sono:

- Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Art. 6

Ambito oggettivo: l'oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia

Il D.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il Whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni:

- Violazioni del diritto nazionale.
- Illeciti civili.
- Illeciti amministrativi.
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001.
- Illeciti penali.
- Illeciti contabili.
- Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) D.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.
- Violazioni del diritto dell'UE Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3).
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4).
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Art. 7

Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della Disciplina Whistleblowing

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva UE/2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art. 8

Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'OPI di Genova.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico nonché da parte di ANAC.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

L'OPI di Genova considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Art. 9

I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

Le segnalazioni all'OPI di Genova possono essere presentate con le seguenti modalità:

- scritta;
- orale;
- in presenza.

In particolare, la segnalazione scritta viene presentata esclusivamente attraverso la compilazione di un Modulo (*Allegato I*) e può essere inviata via posta anche in forma anonima.

La segnalazione interna in forma orale è effettuata attraverso linea telefonica dedicata (numero telefonico _338 97 37 251) ovvero, per quella in presenza su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 7 gg.

Il canale di segnalazione interna è gestito dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'OPI di Genova come previsto dalla normativa vigente.

Chi intende presentare una segnalazione, deve specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di Whistleblowing.

Fermo quanto sopra, colui che intende effettuare una segnalazione può utilizzare uno dei seguenti canali interni:

1. **servizio postale**: il modulo compilato per la segnalazione whistleblowing deve pervenire all'Ufficio whistleblowing dell'OPI di Genova tramite posta, senza indicazione del mittente e la busta deve recare all'esterno il seguente indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – OPI di Genova, Piazza Dante 9/12 -16121 Genova, e la dicitura ben evidente “Riservato RPCT”. Gli addetti all'Ufficio protocollo, vista la dicitura riportata sulla busta, senza protocollarla e consultare il contenuto, recapiteranno immediatamente il plico al RPCT che la registrerà su un protocollo riservato *ad hoc*.

La modalità cartacea descritta al punto precedente richiede l'adozione di ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali, anche in caso di apertura accidentale. Al fine di garantire la riservatezza, infatti, è necessario che la segnalazione sia inserita in triplice busta chiusa: la prima busta contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda busta

- contenente il modulo di segnalazione; entrambe poi dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata RPCT".
2. **servizio telefonico** dedicato alle segnalazioni whistleblowing al numero: _338 97 37 251 L'OPI di Genova predispone un servizio telefonico al quale risponde solo il RPCT o un addetto dell'Ufficio WB che, previa presentazione vocale dell'informativa breve sul trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali.
 3. richiedendo la fissazione di un **appuntamento per un incontro diretto**, attraverso uno dei canali che precedono, con il RPCT. In tal caso, il modulo di segnalazione viene compilato dal segnalante, con il supporto del RPCT che redige apposito verbale. Il segnalante deve verificare e confermare il verbale dell'incontro diretto riservato mediante la propria sottoscrizione, lo stesso sarà allegato al modulo e poi protocollato nell'apposito registro riservato del RPCT.

Art. 10

Primi adempimenti e presa in carico

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, una volta ricevuta una segnalazione attraverso i canali descritti nell'articolo precedente, deve effettuare una valutazione preliminare sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. In particolare, la segnalazione risulterà inammissibile in presenza di:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente
- ricorrenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 7 del presente documento.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. In particolare, deve:

- a) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- e) fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

- f) comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

Art. 11

Adempimenti a seguito dell'istruttoria

- a) Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.
- b) Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è opportuno che il RPTC si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.
- c) Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/Amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o Amministrazione ovvero della magistratura.
- d) Con riferimento al "riscontro" di cui all'art. 10 del presente Regolamento da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Art. 12

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

- a) Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018;
- b) Per la segnalazione effettuata tramite linea telefonica non registrata, la stessa è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;

- c) Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Art. 13
Canali di segnalazione esterna

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha predisposto una apposita piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>). ANAC predispone altresì un servizio telefonico con operatore che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali. ANAC raccoglie anche segnalazioni mediante incontro diretto - previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa - tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica ANAC, analogamente a quanto previsto per le segnalazioni orali.

Art. 14
Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. 24/2023;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 15

Obbligo di riservatezza

1. Le segnalazioni pervenute ai sensi e per gli effetti del presente regolamento non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
4. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 3, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
5. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
6. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 16

Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione si applicano alle persone di cui all'articolo 3 del presente Regolamento quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del D.lgs. 24/2023;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del D.lgs. 24/2023. (segnalazione esterna).

Art. 17 **Divieto di ritorsione**

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, **anche solo tentato o minacciato**, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Gli enti o le persone di cui agli articoli 3 e 5 del presente Regolamento non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziario amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3 D.lgs. 24/2023, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del D.lgs. 24/2023 se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi dello stesso decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, costituiscono ritorsioni:

- a) *il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;*
- b) *la retrocessione di grado o la mancata promozione;*
- c) *il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;*
- d) *la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;*
- e) *le note di merito negative o le referenze negative;*
- f) *l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;*
- g) *la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;*
- h) *la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;*
- i) *la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;*
- j) *il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;*
- k) *i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;*
- l) *l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;*
- m) *la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;*
- n) *l'annullamento di una licenza o di un permesso;*
- o) *la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.*

Tutti gli atti su elencati e assunti in violazione dell'articolo 17 del D.lgs. 24/2023 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 e 5 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Art. 18

Limitazioni di responsabilità

1. Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 19

Sanzioni ANAC

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 15 del presente Regolamento e art. 12 del Decreto Legislativo 24/2023;
 - b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
 - c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 D.lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di

calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art. 20

Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente Regolamento e dal decreto legislativo 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, 4 comma, del Codice civile.

Art. 21

Il trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al Regolamento (UE) 2018/1725.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Art. 22

Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali

I dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente e raccolti al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce. Inoltre, i soggetti che gestiscono le segnalazioni debbono garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati assicurando che i dati siano esatti e aggiornati. Debbono conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione.

I dati vanno conservati per non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione assicurando il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali.

Deve essere rispettato il principio della privacy by design e della privacy by default ed effettuata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Inoltre, l'OPI di Genova deve rendere *ex ante* ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali (*Allegati 2 e 3*).

Deve essere assicurato l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento garantendo il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione e garantendo, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

Art. 23

Responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali.

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo al titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento. La responsabilità ricade in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo. In tali casi, il Garante per la protezione dei dati personali può adottare provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni amministrative non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario. Le medesime violazioni possono inoltre rilevare sotto il profilo penale e dar luogo a responsabilità civile.

Art. 24

Limiti all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE72016/679

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Art. 25

Norma finale

Il presente Regolamento sarà oggetto di modifiche e/o integrazioni alla luce di eventuali innovazioni legislative e/o regolamentari intervenute in materia di Whistleblowing.

ALLEGATI

1. Modulo di segnalazione.
2. Informativa privacy per segnalante
3. Informativa privacy per segnalato